

nella qualità delle Merci, ma nel concorso delle due circostanze accennate di sopra.

E siccome queste due circostanze non possono aver luogo se non nel caso del trasporto, la proibizione che riguarda le Merci di contrabbando non può cadere che sul preciso trasporto di esse ai Nemici, e non sulla vendita imparziale di esse nel Territorio Neutro, giacchè ivi non sono, nè si possono chiamare ancora Merci di contrabbando: e forse per non aver ben considerata la natura di esse, e la loro essenziale caratteristica il *Galliani* è caduto in errore, che poi con ingegnosi argomenti ha tentato di sostenere.